



Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del «\$\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} e cpv. 3 lett. c

2^{bis} Il DFI può prevedere deroghe temporanee ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in caso di difficoltà di approvvigionamento a seguito di una situazione imprevista dovuta a fattori esterni. È esclusa l'informazione sulle derrate alimentari di cui all'articolo 31 capoverso 1.

2^{ter} Le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari non sono rilevanti per la protezione della salute dei consumatori, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate.

³ Il DFI disciplina:

- c. le modalità delle deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari di cui al capoverso 2^{bis}; esso garantisce che i consumatori siano informati in modo adeguato sulla composizione effettiva delle derrate alimentari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2022.²

¹ RS 817.02

² Pubblicazione urgente del ... 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

«\$\$SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr